

COMUNE DI DUEVILLE
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 56 del 28.09.2010
Variato con Delibera di Consiglio comunale n. 10 del 14.02.2013
Variato con Delibera di Consiglio comunale n. 62 del 29.11.2016

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 5 Revoca e modifica di concessioni o autorizzazioni. Rinuncia
- Art. 6 Principali obblighi del concessionario
- Art. 7 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 8 Nuova concessione o autorizzazione per subentro
- Art. 9 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 10 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 11 Oggetto del canone
- Art. 12 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 13 Durata delle occupazioni
- Art. 14 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 15 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 16 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 17 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 18 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione
- Art. 19 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 20 Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 21 Agevolazioni
- Art. 22 Riduzioni
- Art. 23 Disciplina della tariffa
- Art. 24 Forme di gestione
- Art. 25 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 26 Penalità, indennità, sanzioni
- Art. 27 Definizione agevolata della penale
- Art. 28 Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 29 Responsabile del Servizio
- Art. 30 Disciplina transitoria
- Art. 31 Entrata in vigore del presente regolamento.

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la cui istituzione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale di cui questo regolamento è parte integrante.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, o che si realizzano in aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni o autorizzazioni da parte del Comune.
2. Le richieste, in carta legale ad eccezione per quelle avanzate dai soggetti indicati negli artt. 16 e 27/bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972, intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate al competente Ufficio Comunale.
3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.
4. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al responsabile del servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo;
 - spese di sopralluogo, se dovute;
 - deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione).
5. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio competente della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
6. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 30 giorni, dal momento di ricevimento della domanda completa di ogni sua parte.

Art. 4

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 5
Revoca e modifica di concessioni o autorizzazioni
Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento i provvedimenti di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione, fermo restando che le occupazioni permanenti non sono frazionabili.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente al rilascio. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare della concessione o autorizzazione per il rilascio della medesima. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non spetta alcun rimborso del canone dovuto.

Art. 6
Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 7
Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 8
Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di

cui all'art. 3. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest' ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 9

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del regolamento, almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 5 giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

Art. 10

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 26 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE

DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 11

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione e che si realizzano in aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini, nonché per le tende solari o simili fisse o retrattili. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- le occupazioni realizzate con passi carrabili comprese quelle autorizzate con cartello;
- le occupazioni realizzate dallo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- le occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore;
- le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi);
- le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato;
- le occupazioni con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari;
- le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 60 minuti;
- le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie;
- le occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- le occupazioni effettuate con piante ornamentali nei soli casi autorizzati dal Comune come installazioni di arredo urbano;
- le occupazioni per attività di manutenzione del verde eseguite direttamente da privati;
- le occupazioni relative a iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale da parte di associazioni politiche o sindacali, ad esclusione dello spazio occupato per attività di vendita o somministrazione;
- le occupazioni per operazioni di trasloco;
- le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla Sez. II del D.Lgs. n. 460/97;
- le occupazioni effettuate da gruppi e associazioni spontanee per attività proprie per propaganda e raccolta fondi;
- le occupazioni realizzate per gli interventi edilizi di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge 27.12.1997, n. 449;
- le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss. modificazioni;
- le occupazioni realizzate con specchi parabolici posizionati per garantire l'incolumità pubblica.
- le occupazioni effettuate durante manifestazioni a carattere culturale, sociale, religioso, sportivo, ricreativo e del tempo libero, per le quali l'Amministrazione, con provvedimento espresso, decida di concedere l'esenzione;
- le occupazioni effettuate con portabiciclette.

4. La giunta comunale, entro l'anno precedente, si riserva la facoltà di definire con proprio atto deliberativo specifiche tipologie di occupazioni di particolare interesse pubblico per le quali, durante l'anno successivo, disporre l'esenzione o speciali agevolazioni.

5. La non applicabilità del canone alle fattispecie di cui ai commi 3 e 4 precedenti non esclude l'applicazione per talune di esse di canoni o tariffe di altra natura per la medesima occupazione, previsti da disposizioni di legge o regolamentari, riscossi dal Comune.

Art. 12

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 13

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per semestre solare (gennaio-giugno/luglio-dicembre).

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

Art. 14

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

CATEGORIA I:

▪ <i>Piazza Monza</i>	<i>Capoluogo</i>
▪ <i>Viale della Stazione</i>	“
▪ <i>Via IV Novembre</i>	“
▪ <i>Via Dante</i>	“
▪ <i>Viale dei Martiri</i>	“
▪ <i>Via Arnaldi</i>	“
▪ <i>Via Rossi fino all'incr. con Via Monte Ortigara</i>	“
▪ <i>Via Garibaldi fino all'incr. con Viale dei Martiri</i>	“
▪ <i>Via S.Fosca fino al Cimitero</i>	“
▪ <i>Viale dello Sport</i>	“
▪ <i>Via Roma</i>	“
▪ <i>Piazza Redentore</i>	<i>Povolaro</i>
▪ <i>Piazza Schondorf</i>	“
▪ <i>Piazza San G.Bosco</i>	“
▪ <i>Via Molinetto fino all'incr. con Via della Fisca</i>	“
▪ <i>Piazza Pigafetta</i>	<i>Passo di Riva</i>
▪ <i>Via De Gasperi fino all'incr. di Via Po</i>	“
▪ <i>Piazza San Pio X</i>	<i>Vivaro</i>
▪ <i>Via Marosticana</i>	<i>S.S. n. 248</i>

CATEGORIA II:

- Si da atto che tutti gli altri spazi ed aree, ivi non menzionati, rientrano nella 2^a categoria.

2. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

Art. 15

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo

I categoria
€ 1,55

II categoria
€ 1,00

B) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui alla lettera "A" del presente comma, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie:

Fino a 12 ore di occupazione: 60% della tariffa giornaliera.

Oltre le 12 ore e fino a 24 ore di occupazione: 100% della tariffa giornaliera.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura del 10 per cento della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A), moltiplicata per 365.

Art. 16

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 15 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 18 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,4 e superiore a 1,5.

Art. 17

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari o in metri quadrati in base all'autorizzazione rilasciata.

2) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per il mercato settimanale, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche al di fuori dell'area mercatale, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

C) Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia permanenti che temporanee sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 18

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione

OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI
OCCUPAZIONE

COEFFICIENTE

1) spazi soprastanti e sottostanti	0,50
2) occupazioni realizzate da commercianti su aree pubbliche	0,60
3) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1
4) distributori di carburante	0,40
5) produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50
6) impalcature, ponteggi	

e cantieri per l'attività edilizia e scavi di cui all'art. 20	0,50
7) esercizi pubblici	1,20
8) occupazioni permanenti realizzate con chioschi, edicole e simili	0,50
9) occupazioni realizzate per altre attività	1

Art. 19 **Criteria ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI.

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 15 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 18. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA: PTB x CE x MQ /ML x 365

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella semestrale (gennaio-giugno/luglio-dicembre), come determinata al comma 1, lettera A).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 14 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 18. L'importo così ottenuto viene adeguato alla misura della fascia oraria e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

FORMULA: TB x CE: MFO (misura della fascia oraria) x MQ/ML x numero giorni

Art. 20 **Criteria particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa ai sensi art 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

Art. 21 **Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'articolo 19 del presente regolamento, è dovuto:
•per le occupazioni realizzate per finalità culturali, sociali e religiose, nella misura del 20%;

- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, ricreative e del tempo libero, nella misura del 20%.

Art.22 Riduzioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 19 del presente regolamento, è ridotto:
 - per le occupazioni temporanee, che si protraggano per un periodo non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente quali i cantieri edili (comprese tutte le attività riguardanti l'edilizia), gli spettacoli viaggianti e il commercio ambulante, del 50%;
 - per le occupazioni temporanee di durata giornaliera fino a 12 ore (I fascia) che si protraggano per un periodo non inferiore a 15 giorni, del 20% (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione);
 - per le occupazioni temporanee di durata giornaliera superiore a 12 ore (II fascia) e che si protraggano per un periodo non inferiore a 15 giorni, del 50% (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione);
 - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante e da mestieri girovaghi, dell'80%;
 - per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercenti con sedie e tavolini per effettuare servizio esterno di somministrazione, del 65%.
2. Le riduzioni previste dal presente articolo sono cumulabili.

Art. 23 Disciplina della tariffa

1. La determinazione delle tariffe per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento sarà deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe già in vigore.
3. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento finale all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, e per eccesso se superiore a 49 centesimi.
4. La superficie si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.
5. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone all'occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 24 Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del Canone è gestito direttamente dal Comune. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere gestito mediante associazione con altri enti locali od in affidamento a terzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 25 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di gestione diretta:
 - mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al comune;
 - b) nel caso di affidamento a terzi:
 - tramite gli appositi strumenti messi a disposizione dall'affidatario.Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal ritiro dell'autorizzazione/concessione. Per le annualità successive a quella del

rilascio entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 4. La scadenza del 31 marzo in caso di proroga della data di approvazione del bilancio di previsione oltre il 31 dicembre può essere differito con delibera di giunta;

3. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 4, il pagamento del Canone deve essere effettuato entro 30 giorni dal ritiro dell'autorizzazione/concessione. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 2.

4. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 350,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di riferimento.

5. Per le occupazioni concesionate/autorizzate nel corso dell'anno, il cui Canone superi €. 350,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta entro il 30 giorni dal ritiro dell'autorizzazione/concessione e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

6. Le spese postali di invio dell'avviso di pagamento sono a carico del titolare di concessione/autorizzazione.

7. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme inferiori a €. 10,00 (con esclusione delle occupazioni indicate al punto 29 dell'art. 18).

Art. 26

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 10%.

Si considera tardivo pagamento il versamento effettuato dal giorno dopo la scadenza fino al giorno antecedente la notifica dell'Avviso di Accertamento.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.

3. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

- per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
- per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
- per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.

4. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

6. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 10,00.

Art. 27

Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta su istanza del concessionario, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:

- a) al 2,5% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- b) al 6% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Art. 28

Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione comunale provvede, in caso di parziale o omesso versamento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce il canone dovuto, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine stabilito, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma.
3. La riscossione coattiva del canone, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. N. 43/1988, ovvero, se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 29

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. Nel caso di affidamento a terzi competerà all'affidatario quanto previsto al comma 1.

Art. 30

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 31

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.